

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

APPROVAZIONI:

COMMITTENTE:

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Sergio Della Savia
AREA AMBIENTE E URBANISTICA, Piazza del Popolo, 65 – 33077 Sacile (PN)

SPAZIO RISERVATO Eng team & partners:

FASE 1 P.C.C.A. DI SACILE

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

 **ENG TEAM & PARTNERS S.P.A.**

33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B
AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV
Tel. 0434 247736 Fax 0434 246449 engteam@engteam.it

PROFESSIONISTI INCARICATI:

RESPONSABILE DEL PROGETTO: dott. ing. MARCO SECCO

PROGETTAZIONE ACUSTICA E URBANISTICA: dott. pian. ALESSIO PROSSER

PROGETTAZIONE AMBIENTE: dott. for. ROBERTO SECCO

TITOLO ELABORATO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

SCALA: -

TAVOLA N.:

FILE:

509 | S00 | PRA | D|1.3|0| DWG

D1.3

0	02/04/2012	Prima Emissione	SECCO R.	PROSSER A.	SECCO M.
REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE – CAUSALE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 1 di 32

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	4
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	6
ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ARTICOLO 4 - RUMORE INTERNO	6
ARTICOLO 5 - RUMORE ESTERNO	6
ARTICOLO 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI	7
ARTICOLO 7 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI.....	8
ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	8
ARTICOLO 9 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA	9
ARTICOLO 10 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	9
TITOLO III - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	11
ARTICOLO 11 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	11
ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	11
ARTICOLO 13 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE.....	12
ARTICOLO 14 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI	12
ARTICOLO 15 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	15
ARTICOLO 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	15

ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. <small>33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 2 di 32

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	17
ARTICOLO 17 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	17
ARTICOLO 18 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	17
ARTICOLO 19 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	18
ARTICOLO 20 - EMERGENZE	19
ARTICOLO 21 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	19
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI.....	20
ARTICOLO 22 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	20
ARTICOLO 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	20
ARTICOLO 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	21
ARTICOLO 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	22
ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO.....	22
ARTICOLO 27 - SANZIONI	23
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	24
ARTICOLO 28 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE	24
ARTICOLO 29 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE.....	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
ARTICOLO 30 - ORGANI.....	25
ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE.....	25
ARTICOLO 32 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ.....	25

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 3 di 32

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE26

MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 12 GIORNI ANCHE NON CONSECUTIVI....26

MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 12 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI.....26

ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI28

CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI28

CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI29

ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI

PASSIVI DEGLI EDIFICI30

APPENDICE31

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
	Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP
Pag. 4 di 32				

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Sacile in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 23 della Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico".

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono:
- a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - g) piano comunale di classificazione acustica (abbreviazione PCCA): la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commissa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 5 di 32

- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995;
- l) piano di risanamento acustico: è l'insieme della documentazione di progetto che illustra tutti gli interventi atti a raggiungere gli obiettivi acustici prefissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- m) valutazione previsionale di impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico: è la documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 18 giugno 2007 n.16".

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 6 di 32

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

ARTICOLO 4 - RUMORE INTERNO

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

ARTICOLO 5 - RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
	Commissa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP
Pag. 7 di 32				

2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

3. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

ARTICOLO 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è disciplinato dall'art.38 del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Sacile.

3. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

4. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui al comma precedente, la struttura comunale competente emetterà i necessari provvedimenti affinché il proprietario adotti le soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

5. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 8 di 32

7. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

ARTICOLO 7 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo la struttura comunale competente adotta specifici provvedimenti amministrativi volti ad ottenere tale rispetto.

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune di Sacile secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 9 di 32

ARTICOLO 9 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente regolamento, il Comune di Sacile si riserva la facoltà di emanare eventuali regolamentazioni specifiche al fine di garantire, per il complesso delle emissioni, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Le regolamentazioni specifiche, sentiti i soggetti interessati, sono approvate con atto del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 10 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.160,00, fatto salvo il caso in cui il Piano di Risanamento sia adottato o sia in corso di adozione.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la struttura comunale competente ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, art. 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro il termine fissato dai provvedimenti sovra citati dovrà essere presentato, apposito piano di risanamento rispondente alle normative vigenti.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 ad € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Legge 447/1995, nonché, con l'eventuale sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, con la riduzione di apertura al pubblico.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare la cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature e/o delle attività rumorose.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n.3/2003.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 10 di 32

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 11 di 32

TITOLO III - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ARTICOLO 11 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, teatro, cinema all'aperto e luna park;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale con possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sono tenute a richiedere al Comune di Sacile l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente.
3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande o fanfare musicali) oppure caratterizzate da limitato impatto acustico (come riti religiosi di qualsiasi professione, canto di cori anche accompagnati da strumenti acustici non amplificati, concerti della filarmonica purché non amplificata, manifestazioni pubbliche commemorative, a carattere benefico, ludico didattico o sportive con esclusione delle attività motoristiche, ecc.), purché di durata non superiore alle quattro ore, ricomprese nel periodo 8:30 – 22:00 e da svolgersi nelle aree già identificate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 13 comma 1, non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
 Al di fuori del periodo orario consentito, dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
4. sono altresì esentati dall'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, gli avvenimenti sportivi programmati e/o occasionali, ad eccezione di quelli motoristici, svolti negli impianti ad essi dedicati ed individuati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ai sensi dell'art. 13 comma 1;
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune di Sacile almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 12 di 32

6. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. All'Ufficio competente in fase di istruttoria dell'istanza, è riservata la facoltà di richiedere ad integrazione, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

7. L'autorizzazione di deroga di cui al presente articolo viene rilasciata dal responsabile dell'area edilizia - urbanistica - ambiente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per richieste di modifiche o integrazioni all'istanza stessa.

8. Il provvedimento di autorizzazione, potrà contenere delle prescrizioni, anche su indicazione dell'ARPA, per l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.).

ARTICOLO 13 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

1. Le attività di cui all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi nelle aree individuati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Sacile nella tavola dedicata D1.17;

2. Le aree di cui al comma precedente possono essere modificate, con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta di altri soggetti, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno. Tali modifiche non concorrono ad essere una variante al Piano stesso.

3. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza), un termine temporale perentorio per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 12 del presente regolamento, e appositi criteri di accoglimento delle stesse, al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

4. Le attività indicate all'articolo 11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'articolo 14 comma 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 14 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

2. In ogni area destinata a manifestazioni rumorose temporanee individuata dal PCCA di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, una o più attività di quelle indicate all'articolo 11, lettera a), per un massimo di giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, e negli orari indicati in tabella 1 e 2 di seguito riportate.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può derogare ai termini sovra esposti, previa apposita delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. <small>33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 13 di 32

Nell'area individuata dal PCCA nella tavola D1.17 inerente il centro storico cittadino non concorrono al conteggio annuo di cui alla tabella 2, le manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate dallo stesso. Rimane invariato l'obbligo inerente l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumorosità.

3. In ogni area non compresa nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. Presso ogni pubblico esercizio, sito, struttura o quant'altro, ben identificati anche mediante n° foglio e mappale catastale, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettere b), per un massimo di 16 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. La consecutività massima consentita è di tre giorni la settimana, con limite orario fino alle 23:00 nelle giornate feriali e 24:00 per le giornate prefestive e festive. Il numero delle giornate di intrattenimento musicale interne ad edifici, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime alla fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, può essere ridotto a 12, con frequenza massima di un evento per settimana, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo.

Le manifestazioni regolamentate dal presente comma e patrocinate dal Comune, non concorrono al conteggio del limite massimo annuo indicato in 16 giorni complessivi.

5. Nel caso in cui in un sito di cui al comma precedente, venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;

6. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato dalla struttura comunale competente previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

7. E' concessa un'estensione di un'ulteriore mezz'ora (30') dell'orario massimo consentito di cui al presente articolo, per le sole operazioni di smontaggio delle attrezzature e "allontanamento" degli avventori.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
	Commissa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP
Pag. 14 di 32				

Tabella 1

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE ORARIO
CONCERTI, SPET CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL, EVENTI FOLCLORISTICI e similari TACOLI, FESTIVAL e similari	6	FREQUENZA MASSIMO DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacati, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre eventi motoristici, ecc.	10	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	9	FREQUENZA MASSIMA DI 2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	24:00
CIRCO E LUNA PARK	21	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	23:00 nelle giornate feriali 24:00 nelle giornate prefestive e festive

Tabella 2

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	DESCRIZIONE SUL NUMERO DI GIORNI MAX ALL'ANNO PER SITO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL, EVENTI FOLCLORISTICI e similari	16 GG
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacati, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	16 GG
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 GG
CIRCO E LUNA PARK	21 GG

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS Pag. 15 di 32

ARTICOLO 15 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna potranno essere imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
4. I limiti di cui ai precedenti commi riferiti alle attività di cui all'art. 11 comma 1, possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
5. La struttura comunale competente ha facoltà inoltre di prescrivere ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per 3 o più giorni consecutivi, di incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) a verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di far pervenire al Comune apposita attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

ARTICOLO 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai titolari o responsabili delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 16 di 32

4. A seguito di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi, la struttura comunale competente ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente o in caso di inottemperanza all'ordinanza descritta nel comma precedente, il sindaco provvederà alla sospensione delle autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 17 di 32

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 17 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 18 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16 marzo 1998.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune di Sacile entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; all'Ufficio competente in fase di istruttoria dell'istanza potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. L'autorizzazione di deroga di cui al presente articolo viene rilasciata dal responsabile dell'area edilizia - urbanistica - ambiente preposta, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per richieste di modifiche o integrazioni all'istanza stessa.

7. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. La struttura comunale preposta al rilascio dell'autorizzazione, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

8. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
	Commissa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP
Pag. 18 di 32				

considerati nella suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

ARTICOLO 19 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 17 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

- Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 7:00 - 12:00 e 14:00 - 19:00;
- Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
- Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 7:00 - 20:00;
- Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
- Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento);

giorni prefestivi:

- Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
- Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A..

3. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire agli uffici competenti la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno (22:00 – 6:00), che si protraggano oltre due notti consecutive, e fatta pervenire agli uffici competenti entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 19 di 32

ARTICOLO 20 - EMERGENZE

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

ARTICOLO 21 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Il titolare delle attività di cui all'articolo 17 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la struttura comunale competente ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente o in caso di inottemperanza all'ordinanza descritta nel comma precedente, il sindaco provvederà alla sospensione delle autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS Pag. 20 di 32

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 22 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

ARTICOLO 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale) e s.m.i., nonché, a Valutazione d'Incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come previsto dalla L.R. 16/2007 e s.m.i., sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. I progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle opere sottoelencate, sono corredati dalla Valutazione di Impatto Acustico, redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 18 giugno 2007 n.16:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti, sono corredate della documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:

ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 21 di 32

- a. concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ea postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a)
- c. licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

ARTICOLO 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. dell'articolo precedente n. 23;
2. per prossimità definita al punto e), del precedente comma 1 s'intende rispettivamente:
- per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali "A", "B", "C" definite dal D.M. 31/10/1997;
 - per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno della prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - per le altre tipologie di strade, all'interno della fascia di pertinenza acustica riportata nella tavola D.1.18 "Planimetria fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto" del Piano di zonizzazione acustica, esclusivamente per progetti relativi a nuovi insediamenti residenziali composti da almeno due unità;
 - per le discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi e per gli impianti sportivi e ricreativi, all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti all'art. 6 comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18.11.1998.

3. In fase di istruttoria l'Amministrazione comunale si riserva di acquisire il parere dell'ARPA e di richiedere eventualmente approfondimenti e integrazioni.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 22 di 32

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio nelle opere di progetto.

ARTICOLO 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare obbligatoria per i progetti di nuovi edifici pubblici e privati e dei relativi impianti ed è necessaria per verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici. La documentazione dovrà essere redatta e presentata secondo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. 16/2007 ed eventuali s.m.i.

2. Per le opere e strutture di cui agli articoli 23 e 24 del presente regolamento, può essere richiesta dalla struttura comunale competente, "la Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici" che è costituita dalla documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, attestante che le ipotesi progettuali, (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, sono soddisfatte in opera.

5. La Relazione Conclusiva, di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

1. La documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25, comma 2, qualora richiesta, deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R..

3. Il Comune di Sacile si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

4. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività;

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS Pag. 23 di 32

5. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, può effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

ARTICOLO 27 - SANZIONI

1. Ai sensi della normativa vigente (L.447/1995), i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (dovremmo specificare anche qui la normativa di riferimento). In caso di reiterata inadempienza il Comune di Sacile può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS Pag. 24 di 32

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

ARTICOLO 28 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
4. Nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si assumono i requisiti tecnici ed i valori limiti da osservare definiti nell' art. 6 e nell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PCCA.

ARTICOLO 29 - EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 25 di 32

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 - ORGANI

1. Il comune di Sacile, per le attività di carattere amministrativo, si avvale dell'area edilizia urbanistica ambiente
2. Il comune di Sacile per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento, si avvale del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A., stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del comune.

ARTICOLO 32 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché, tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B <small>AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 26 di 32

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

- Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a, del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - elenco numerato della documentazione allegata.
- Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 12 GIORNI ANCHE NON CONSECUTIVI

- Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
- Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
- Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).
- Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 12 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI

- Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 12 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 27 di 32

- stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. <small>33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV</small>	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS Pag. 28 di 32

ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 17 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
 - ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
 - ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
 - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Comunale preposto per l'inquinamento acustico e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. e Comando di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
 - elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI

1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.
4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 29 di 32

CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. 33170 PORDENONE VIA DEL MAGLIO, 4/B AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001/2008 CERTIFICATO DA DNV	Elaborato: REGOLAMENTO COMUNALE DEF. 1			Data: 18.02.2013	
Commessa: PCCA DI SACILE	File: 509S00PRAD1.31	Eseguito AP	Verificato AP	Approvato MS	Pag. 30 di 32

ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi previsti dalle Linee Guida Arpa Friuli Venezia Giulia e dalla normativa vigente.

APPENDICE

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97, in attesa dell'adozione della classificazione acustica, si applicano la zonizzazione e i limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 01/03/91:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di accettabilità (immissione) Leq in dB(A)	
	Tempi di riferimento:	
	Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (articolo 2 D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (articolo 2 D.M. n. 1444/68)	60	60
Zona esclusivamente industriale	70	70
<i>Non sono definiti limiti di emissione e di attenzione</i>		

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, *limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio* (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LAeq